

LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO

INAIL

Accrescere la consapevolezza in merito
ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio
ed alla loro messa in pratica

Documento tecnico

2023

COLLANA RICERCHE



LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO

INAIL

Accrescere la consapevolezza in merito
ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio
ed alla loro messa in pratica

Documento tecnico

2023

Pubblicazione realizzata da

Inail

Consulenza Statistico Attuariale (CSA)

Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambiente (DIMEILA)

Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici (DIT)

Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (CTSS)

Comitato di coordinamento

Giuseppe Bucci, Diego De Merich, Giannunzio Sinardi

Confimi Industria

Commissione Ambiente e Sicurezza



Comitato di coordinamento

Sara Veneziani, G. Ivo Vogna, Stefania Verrienti

Autori

Giuseppe Bucci¹, Diego De Merich², Raffaele Sabatino³, Ruggero Maialetti⁴, Giannunzio Sinardi⁴
Sara Veneziani⁵, G. Ivo Vogna⁵, Stefania Verrienti⁶, Marco Annatelli⁷, Marco Patruno⁷

¹ Inail - Consulenza Statistico Attuariale

² Inail - Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambiente

³ Inail - Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici

⁴ Inail - Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza

⁵ Confimi Industria - Commissione ambiente e sicurezza

⁶ Afidamp - Aderente Finco - Confimi Industria

⁷ Fisa - Aderente Finco - Confimi Industria

per informazioni

INAIL - CSA

via Stefano Gradi, 55 - 00143 Roma

statisticoattuariale@inail.it

www.inail.it

INAIL - DMEILA

via Roberto Ferruzzi, 38/40 - 00143 Roma

dmil@inail.it

www.inail.it

INAIL - DIT

via Roberto Ferruzzi, 38/40 - 00143 Roma

dit@inail.it

www.inail.it

INAIL - CTSS

via Roberto Ferruzzi, 38/40 - 00143 Roma

cts@inail.it

www.inail.it

© 2023 INAIL

Gli autori hanno la piena responsabilità delle opinioni espresse nella pubblicazione, che non vanno intese come posizioni ufficiali dell'Inail.

Distribuita gratuitamente. Vietata la vendita e la riproduzione con qualsiasi mezzo.

È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

Indice

1) Introduzione generale e finalità	4
2) L'evoluzione normativa dal vecchio decreto ai nuovi decreti, miglioramenti e punti forti dei nuovi criteri di formazione e informazione per gli addetti	5
3) Statistiche di settore relative agli infortuni sul lavoro – Approfondimento dinamiche e cause infortunistiche dal Sistema di sorveglianza nazionale su infortuni mortali e gravi Infor.Mo	20
4) Raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio	27
5) Formazione / informazione per le diverse figure coinvolte	32

1) Introduzione generale e finalità

Questo lavoro, redatto con il contributo di FINCO (ACMI, FISA, ZENITAL), aderenti a CONFIMI INDUSTRIA, nasce in seno all'accordo tra INAIL e CONFIMI INDUSTRIA che mira alla realizzazione di iniziative informative e formative, finalizzate alla promozione dei valori della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro su specifiche tematiche che accrescano le conoscenze e le competenze dei professionisti, delle imprese e dei lavoratori che operano all'interno delle diverse realtà produttive.

Negli ultimi vent'anni, il d.m. 10 marzo 1998 ha rappresentato lo strumento principe per la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, continuandosi ad applicare nelle more dell'attuazione dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Tuttavia, dopo oltre due decenni, anche in conseguenza dell'importante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell'emanazione del d.m. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139", meglio noto come "Codice di prevenzione incendi", si è reso necessario allineare anche i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fundamentalmente, dall'adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull'approccio prestazionale, procedendo così ad una sua considerevole revisione, al fine di tenere il passo con l'evoluzione normativa.

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., richiama tra le misure generali per la salute e sicurezza di tutti i lavoratori la formazione e l'informazione degli stessi, la creazione di squadre per la lotta antincendio e la gestione delle emergenze, la manutenzione di tutte le attrezzature antincendio, comprese la scelta delle persone che possiedono caratteristiche idonee per ricoprire i ruoli della sicurezza.

La creazione di una struttura con diverse figure che dialogano tra di loro su quanto è da svolgere per elevare i livelli di sicurezza, e mantenere adeguati gli standard stessi di sicurezza sui luoghi di lavoro si basa sul fatto che la formazione continua del lavoratore, lungo tutta la sua vita professionale, sia essenziale per poter mantenere vive e aggiornate le conoscenze nella persona e portare a un corretto comportamento da parte dello stesso al fine di valutare i rischi che potrebbe correre in questo contesto.

Le novità apportate dai tre decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Lavoro di settembre del 2021 non sono altro che un ampliamento ed un logico sviluppo di quanto nato negli anni '50, evoluto negli anni '90 e chiarito nel 2008: gli obiettivi posti dal decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo '98 sono diventati molto più puntuali e chiari nella loro esplicitazione pratica.

Il documento si presenta come una guida pratica e di facile consultazione che di fatto svolge la funzione di manuale formativo e informativo con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei datori di lavoro in merito alla valutazione e gestione del rischio incendio nei luoghi di lavoro.

2) L'evoluzione normativa dal vecchio decreto ai nuovi decreti, miglioramenti e punti forti dei nuovi criteri di formazione e informazione per gli addetti

Il d.m. 10 marzo 1998

Negli ultimi vent'anni, il d.m. 10 marzo 1998 ha continuato ad applicarsi nelle more dell'attuazione dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., rappresentando il principale e fondamentale atto normativo per la valutazione dei rischi d'incendio nei luoghi di lavoro.

Sebbene tale decreto non rappresenti una *regola tecnica* nell'accezione comune del termine¹, fino all'entrata in vigore del d.m. 12 aprile 2019², il d.m. 10 marzo 1998 ha guidato i progettisti nella definizione dei criteri generali di prevenzione incendi anche per la progettazione delle "attività soggette e non normate"³, nonostante non fosse cogente in merito alle misure preventive, protettive e gestionali di cui all'art. 3 comma 1 lett. b), c) e d).

Tuttavia, dopo oltre due decenni, anche in conseguenza dell'importante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito dell'emanazione del d.m. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139", meglio noto come "Codice di prevenzione incendi", si è reso necessario allineare anche i contenuti del d.m. 10 marzo 1998 al nuovo corso dettato, fondamentalmente, dall'adozione di una metodologia di progettazione della sicurezza antincendio basata sull'approccio prestazionale, procedendo così ad una sua considerevole revisione, al fine di tenere il passo con l'evoluzione normativa.

Peraltro, l'art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. già prevedeva la possibilità di adottare "uno o più Decreti" ai fini del conseguimento di obiettivi prefissati:

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

¹ Le regole tecniche antincendio sono disposizioni cogenti valide per una singola attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi che si basano su un sistema di regole, norme e circolari, in continua mutazione nel corso degli anni, al fine di allinearsi al progresso tecnico;

² Modifiche al decreto 3 agosto 2015 (cd. Codice di Prevenzione Incendi), recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (G.U. Serie Generale n. 95 del 23 aprile 2019). Tale decreto ha introdotto l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei VV.F.;

³ Trattasi di attività soggette al controllo da parte dei VV.F. (d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151), seppur non dotate di specifica regola tecnica.



Conseguentemente, i contenuti indicati dall'art. 46, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. sono stati articolati, sviluppando tre distinti decreti monotematici:

I motivi di tale scelta, intrapresa nell'ottica della razionalizzazione e della semplificazione, sia per l'utenza, che potrà utilizzare uno strumento normativo di specifica applicazione che contiene concetti chiari e sintetici, mira anche alla "gestione futura" dei tre decreti, in quanto la modularità consentirà di aggiornare o modificare singolarmente i testi dei decreti, in caso di necessità (evoluzione normativa, tecnologica, ecc.).

L'avvento dei nuovi tre decreti

Con la pubblicazione del d.m. 1 settembre 2021⁴ si è focalizzato l'aspetto relativo al controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio.

Con la pubblicazione del d.m. 2 settembre 2021⁵ si è focalizzato l'aspetto relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; esso comprende anche i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori.

Con la pubblicazione del d.m. 3 settembre 2021⁶ si è focalizzato l'aspetto relativo alla valutazione dei rischi d'incendio, e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e gestionali da attuare per la riduzione degli stessi, indicando, per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio⁷, i criteri contenuti nell'allegato I.

⁴ Controlli di impianti, attrezzature antincendio ed altri sistemi di sicurezza antincendio: "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del d.lgs. 81/08" (d.m. 1 settembre 2021, cd. decreto "Controlli").

⁵ GSA: "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del d.lgs. 81/08" (d.m. 2 settembre 2021 cd. decreto "GSA").

⁶ Strategia antincendio: "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro" ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del d.lgs. 81/08" (d.m. 3 settembre 2021, cd. decreto "Minicodice").

⁷ Il d.m. 3 settembre 2021 stabilisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro; l'allegato I riguarda, invece, solamente quelli a **basso rischio di incendio**, così come definiti al punto 1, comma 2 del medesimo.



Nuovi decreti	Parti del d.m. 10 marzo 1998 abrogate	Data di abrogazione
d.m. 1 settembre 2021	art. 3, comma 1, lettera e) art. 4 allegato VI	25 settembre 2022
d.m. 2 settembre 2021	art. 3, comma 1, lettera f) artt. 5, 6 e 7	4 ottobre 2022
d.m. 3 settembre 2021	L'intero decreto	29 ottobre 2022

Il d.m. 1 settembre 2021

Il d.m. 1 settembre 2021, cd. decreto "Controlli", riguarda i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a) punto 3 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ed è costituito da un articolato normativo e da due allegati.

"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"		
Articolato normativo	Allegato I (Art. 3, comma 1)	Allegato II (Art. 1, comma 1)
Art. 1 - Definizioni	Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio	Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio
Art. 2 - Campo di applicazione		
Art. 3 - Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio	1 Manutenzione e controllo periodico 2 Sorveglianza	1 Generalità 2 Docenti 3 Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore 4 Valutazione dei requisiti 5 Procedure amministrative
Art. 4 - Qualificazione dei tecnici manutentori ⁸		
Art. 5 - Abrogazioni		
Art. 6 - Entrata in vigore		

⁸ Si segnala che, per effetto del d.m. 15 settembre 2022, le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

In ogni caso, non sono oggetto di proroga:

- gli obblighi legati alla manutenzione dei presidi antincendio;
- effettuare la manutenzione «a regola d'arte»;
- l'obbligo di affidare queste attività a «chi è competente e qualificato».

Allegato I: “*Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio*”

Per quanto riguarda la *manutenzione* e il *controllo periodico*, il Datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove vengano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione.

Tale registro deve essere costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

Per quanto riguarda la *sorveglianza*, l'Allegato I prevede che, oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio debbano essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti e adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo. È ragionevole ritenere che tale compito possa essere affidato a lavoratori designati come *addetti al servizio antincendio*.

Allegato II: “*Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio*”

L'allegato si compone di 5 paragrafi:

1. Generalità;
2. Docenti;
3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore;
4. Valutazione dei requisiti;
5. Procedure amministrative.

Si segnala che una delle innovazioni principali apportata dal decreto riguarda la formazione.

Essa, infatti, è prevista sia erogata ad un livello più elevato e contribuirà al soddisfacimento del livello di sicurezza da perseguire per le attività esaminate, integrandosi nella misura antincendio S.5 (GSA) del Codice.

Il nuovo decreto, abrogando l'art. 3, comma 1, lettera e), l'art. 4 e l'allegato VI del d.m. 10 marzo 1998, comporterà, conseguentemente, l'intensificazione dei controlli ispettivi dell'Organo di vigilanza, con l'obiettivo di verificare la corretta tenuta del registro dei controlli e dell'adeguata qualificazione dei tecnici manutentori.

1. Generalità

Nel paragrafo *Generalità* sono fornite indicazioni su:

- responsabilità del tecnico manutentore qualificato;
- requisiti in possesso del tecnico manutentore qualificato;
- acquisizione dei requisiti da parte del tecnico manutentore qualificato con frequenza di apposito corso (con contenuti minimi del par. 1.3 erogato da docenti con requisiti indicati al par. 1.2) e valutazione dell'apprendimento (par. 1.4);
- esonero frequenza corso (se dimostrata attività di manutenzione da almeno 3 anni) e accesso diretto alla valutazione dei requisiti (par. 1.5);
- Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l'attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell'apprendimento di cui al par 1.4;
- indicazioni sull'aggiornamento del tecnico manutentore qualificato (par. 1.7).
-

2. Docenti

Il decreto richiede che i *docenti* dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato siano in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e abbiano conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell'ambiente.

Le attività di formazione devono comprendere anche esercitazioni pratiche: pertanto, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.

3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

Nell' allegato II alla circolare sono fornite ulteriori indicazioni e chiarimenti in merito ai contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore qualificato, definiti nei prospetti 1, 2 e quelli da 3.1 a 3.13 dell'allegato II al d.m. 1 settembre 2021.

4. Valutazione dei requisiti

La valutazione del candidato *tecnico manutentore qualificato* deve riguardare:

- a. l'analisi del curriculum vitae;
- b. una prova scritta per la valutazione delle conoscenze;
- c. una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative;
- d. una prova orale.

5. Procedure amministrative

Infine, nell'ultimo paragrafo dell'Allegato II, sono indicate le procedure amministrative relative a:

- rilascio della qualifica di tecnico manutentore;
- composizione e nomina della commissione esaminatrice;
- modalità di presentazione delle istanze;
- adempimenti amministrativi.

Si ritiene che, per l'implementazione dell'Allegato II, sia di fondamentale importanza l'emanazione di una circolare che definisca nel dettaglio tutti gli aspetti per pervenire all'importante traguardo della qualificazione dei manutentori degli impianti che abbiano rilevanza ai fini della sicurezza antincendi.

Il d.m. 2 settembre 2021

Il d.m. 2 settembre 2021, cd. decreto "GSA", stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a) e 4 e lettera b) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ed è costituito da un articolato normativo e da cinque allegati.

“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”					
Articolato normativo					
Art. 1 - Campo di applicazione	Allegato I (Art. 2, comma 1)	Gestione della sicurezza antincendio in esercizio	Allegato II (Art. 2, comma 1)	Allegato III (Art. 5, comma 1)	Allegato IV (Art. 5, comma 2)
Art. 2 - Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza					
Art. 3 - Informazione e formazione dei lavoratori					
Art. 4 - Designazione degli addetti al servizio antincendio					
Art. 5 - Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza					
Art. 6 - Requisiti dei docenti					
Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali					
Art. 8 - Entrata in vigore					

Allegato I: “*Gestione della sicurezza antincendio in esercizio*”

Allegato II: “*Gestione della sicurezza antincendio in emergenza*”

Il Datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio d'incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, con l'obbligo di predisporre un piano di emergenza, i cui contenuti sono esplicitati nell'Allegato II, nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151.

Una delle principali novità introdotte da questo decreto consiste proprio nel fatto che il rischio d'incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il Datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Il decreto prevede che nel piano di emergenza siano altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del Datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Inoltre, rispetto alle precedenti normative, è stata data maggiore enfasi alla necessità di pianificare ed attuare una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio.

I nuovi criteri di formazione e informazione per gli addetti


Allegato III: "Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio"

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze (con l'art. 4 del decreto d'ora in poi tali lavoratori sono sinteticamente individuati mediante l'espressione "addetti al servizio antincendio") devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell'Allegato III. Inoltre, a seguito dell'avvento delle nuove tecnologie, per l'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, è consentito utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio, classificato in modo crescente da 1 a 3, modulando i contenuti minimi sia in funzione del livello di rischio che della tipologia di corso, ovvero se di formazione (indicato con la sigla FOR) o di aggiornamento (AGG).


Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.



DURATA MINIMA DEI CORSI A SECONDA DEL PERCORSO FORMATIVO PREVISTO



FRUIBILITÀ DEI CORSI



SCADENZE AGGIORNAMENTI ADETTI ANTINCENDIO

Allegato IV: "Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio"

Per le attività riportate nell'Allegato IV, ovvero i luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, è previsto che gli addetti al servizio antincendio conseguano, al termine della frequenza dei corsi di cui sopra, l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 del d.l. 1 ottobre 1996, n. 512.

Allegato V: "Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio"

Da ultimo, nell'Allegato V, sono riportate le indicazioni inerenti i corsi di formazione e di aggiornamento riservati ai docenti dei corsi antincendio, mentre i requisiti che gli stessi devono possedere sono riportati all'art. 6 del decreto.

In sintesi, i corsi di qualificazione dei formatori, tenuti da personale del C.N.VV.F., hanno durata e contenuti diversi a seconda che siano abilitanti sia per la parte teorica e pratica (tipo A 60 ore), ovvero solo per la parte teorica (tipo B 48 ore) o solo per la parte pratica (tipo C 28 ore).

Tutti e tre i percorsi previsti si concludono sempre con un esame finale, le cui modalità sono indicate nel paragrafo 5.4 dell'Allegato V.

Anche per i docenti è prevista l'obbligatorietà dell'aggiornamento, attraverso corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell'arco di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto per i docenti già in possesso di esperienza nel settore.

La partecipazione a moduli di corsi di base, a corsi e seminari di aggiornamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, è valida quale attività di aggiornamento dei docenti, limitatamente alla sola parte teorica.

Il d.m. 3 settembre 2021

L'ultimo dei nuovi tre decreti, d.m. 3 settembre 2021, è il cd. "decreto Minicodice", che stabilisce i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 46 comma 3 lettera a) punto 1 e 2 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Il decreto fornisce, nell'Allegato I, specifiche indicazioni per la progettazione della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio ("Minicodice"), rinviando i luoghi di lavoro non ricadenti fra quelli a basso rischio di incendio al Codice di prevenzione incendi (o alle regole tecniche di prevenzione incendi "tradizionali", qualora applicabili).

Il decreto contiene le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, e si propone quale regola tecnica per i luoghi di lavoro privi di specifica regola tecnica.

L'approccio proposto ricalca quello del Codice di prevenzione incendi, sebbene con contenuti in forma ridotta e semplificata; il decreto è costituito da un articolato normativo e da un solo allegato.

“Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”	
Articolato normativo	Allegato I (Art. 3, comma 2)
Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione	Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio
Art. 2 - Valutazione dei rischi di incendio	
Art. 3 - Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio	
Art. 4 - Disposizioni transitorie e finali	
Art. 5 - Entrata in vigore	
	Campo di applicazione Termini e definizioni Valutazione del rischio di incendio Strategia antincendio

L'Allegato “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio” contiene specifiche indicazioni nei 4 paragrafi di cui si compone:

- Campo di applicazione
- Termini e definizioni
- Valutazione del rischio di incendi
- Strategia antincendio

e, come appare evidente, richiama l'impostazione del Codice, al fine di uniformare il linguaggio della prevenzione incendi anche nei luoghi di lavoro.

Campo di applicazione

Il comma 1 dell’art. 3 afferma che se per il luogo di lavoro esistono *regole tecniche di prevenzione incendi applicabili*, sarà sufficiente adottare le previsioni ivi contenute, in quanto esse stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

Per il comma 2 del medesimo articolo, sono considerati luoghi di lavoro *a basso rischio di incendio* quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica RTV e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- con affollamento complessivo = 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva = 1000 m²;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative⁹;

⁹ In merito al criterio $q_f > 900$ MJ/mq indicato "generalmente" di riferimento per considerare significative le quantità di materiale combustibile detenuto o trattato, si osserva che:

- è necessario saper calcolare correttamente q_f , con riferimento all'area di effettivo ingombro del materiale combustibile e secondo la metodologia indicata nel Cap. S.2 del Codice ;
- nello spirito del Minicode, valori di q_f inferiori possono essere frequentemente considerati significativi in molti luoghi di lavoro, per cui citare questo valore di riferimento non vuole rappresentare un'imposizione prescrittiva, bensì un'indicazione di ausilio alla progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Termini e definizioni

Valutazione del rischio di incendi

Entrando nel merito tecnico, il "Minicodice" fa esplicito riferimento al Codice nel richiamare termini, definizioni e simboli grafici del capitolo G.1 del medesimo e, seguendo la stessa impostazione, richiedendo una specifica valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro, comprensiva degli elementi minimi individuati al par. I.1.3.

Non si limita quindi alcuna metodologia applicabile, ma vengono fissati i contenuti minimi.

Pertanto, ai fini di una corretta e completa applicazione del Minicodice, è comunque sempre necessario ricorrere al capitolo G.1 del Codice.

Strategia antincendio

In esito alle risultanze della suddetta valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono quelle indicate nel paragrafo "*Strategia antincendio*".

Inoltre, il Datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.

Nel caso specifico, rispetto al Codice, le misure da adottare per l'attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore alle dieci ivi previste e, inoltre, le prestazioni sono adeguate al rischio di incendio basso; in definitiva, le misure considerate sono state:

- Compartimentazione;
- Esodo;
- Gestione della Sicurezza Antincendio (attenzione ai rischi interferenti nel luogo di lavoro!);
- Controllo dell'incendio;
- Rivelazione e allarme;
- Controllo di fumi e calore;
- Operatività antincendio;
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

In pratica, in continuità a quanto previsto nel d.m. 10 marzo 1998, non sono state considerate le misure di reazione e di resistenza al fuoco, così come, per le altre, non sono definiti i livelli di prestazione, bensì fornite le indicazioni essenziali per la corretta progettazione in relazione al rischio di incendio (basso).

Sono esclusi dall'applicazione del d.m. 3 settembre 2021 solamente i cantieri temporanei o mobili, di cui al Titolo IV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e i luoghi di lavoro non rientranti nella definizione di cui all'art. 62 del medesimo decreto (mezzi di trasporto, industrie estrattive, pescherecci, campi, boschi e gli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale).

La semplificazione del Minicodice

La filosofia di semplificazione di cui sopra è stata adottata per tutte le misure della strategia antincendio del Minicodice, al fine di poter fornire uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha eccessiva "confidenza" con la progettazione della sicurezza antincendio, conservando lo stesso linguaggio e lo stesso approccio prestazionale "risk based" del Codice di prevenzione incendi.

Come già evidenziato in precedenza, le uniche competenze aggiuntive che è necessario importare dal Codice sono i termini e le definizioni, di cui al Cap. G.1, e la metodologia per il calcolo di q_f dal Cap. S.2.

Nel caso di attività (non normate¹⁰) che non siano classificabili "luoghi di lavoro a basso rischio di incendio" così come definiti al punto 1 comma 2 dell'allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio debbono essere quelli riportati nel Codice di prevenzione incendi e successive modifiche e, quindi, dovranno essere "messi in sicurezza" da punto di vista del rischio d'incendio attraverso l'intera metodologia progettuale del Codice di prevenzione incendi.

Esiste, tuttavia, la possibilità di utilizzare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel Codice di prevenzione incendi anche per quelle attività classificabili "luoghi di lavoro a basso rischio di incendio", così come definiti al punto 1 comma 2 dell'allegato I in alternativa alle indicazioni riportate in allegato I, effettuando il tal modo una scelta progettuale conservativa per la sicurezza antincendio dello specifico luogo di lavoro.

La valutazione del rischio, che dovrà essere effettuata in conformità al punto 3 dell'allegato I, risponde alle indicazioni del par. G.2.6.1 del Codice, pur non richiedendo la definizione dei profili di rischio Rvita, Rbeni e Rambiente, in quanto le attività da trattare sono già classificabili, secondo la norma, a basso rischio di incendio.

Pertanto, la strategia antincendio, a differenza di quanto accade nel Codice, non prevede la determinazione dei livelli di prestazione, cui corrispondono gli obiettivi di sicurezza antincendio, in relazione ai criteri di attribuzione, finalizzati alla realizzazione degli interventi volti a mitigare il rischio. Inoltre, le misure antincendio da utilizzare nella progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono indicate nell'allegato I, caratterizzato da una minore rigidità nelle misure antincendio richieste.

Rispetto al Codice, inoltre, sono ammesse soltanto soluzioni conformi, di carattere essenzialmente prescrittivo, non essendo previste *soluzioni alternative*, in quanto le attività contemplate dal d.m. 3 settembre 2021, non essendo soggette ai controlli di prevenzione incendi, non richiedono la valutazione del progetto (par. G.2.6.5.2 del Codice) e non prevedono *soluzioni in deroga* (art. 7 del d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151).

Quale ulteriore esempio della semplificazione adottata rispetto al Codice, si propone la definizione di *esodo* presente nell'allegato I: "*La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza*".

Come si può notare, non è fatto riferimento al concetto di incapacitazione che richiede conoscenze specifiche delle tematiche di prevenzione incendi rispetto a quelle necessarie per la progettazione di luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Ancora sull'esodo, si può notare che nell'ottica della semplificazione è stato adottato un unico valore (pari a 0,7 persone/m²) ai fini del calcolo dell'affollamento; è fatta salva la possibilità di dichiarare da parte del datore di lavoro un valore inferiore impegnandosi a verificarlo e rispettarlo sotto ogni condizione di esercizio dell'attività.


L'ambito di applicazione del d.m. 3 settembre 2021 è senza dubbio assai esteso e il conseguente impatto sulla progettazione antincendio delle attività lavorative interessate, è verosimile attendersi, altrettanto rilevante.

Il campo di applicazione, infatti, riguarda oltre le attività sottosoglia, di cui al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151, anche moltissime altre non ricomprese nell'allegato I del citato d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151.

Pertanto, con l'entrata in vigore del d.m. 3 settembre 2021, esso osserverà necessariamente una diffusa applicazione in quanto, per i motivi illustrati all'inizio della presente pubblicazione, costituirà la base per poter effettuare la valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per quanto attiene al rischio d'incendio.

¹⁰ Nel caso di attività provviste di regola tecnica si ricade nel comma 1 dell'art. 3

IL DECRETO «MINICODICE» d.m. 3 settembre 2021 - ITER



Gli obblighi del Datore di lavoro

Adempimenti del Datore di lavoro ai sensi del **d.m. 1 settembre 2021**

Oggetto	Adempimenti	Riferimento
Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio	<p>1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.</p> <p>2. L'applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.</p> <p>3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>	Art. 3
Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio 1 Manutenzione e controllo periodico	<p>1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.</p> <p>... omissis ...</p>	Allegato I

Adempimenti del Datore di lavoro ai sensi del **d.m. 2 settembre 2021**

Oggetto	Adempimenti	Riferimento
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza	<p>1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.</p> <p>2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori; - luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori; - luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. <p>3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p>4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p>	Art. 2
Designazione degli addetti al servizio antincendio	<p>1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati «addetti al servizio antincendio», ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o se stesso nei casi previsti dall'art. 34 del medesimo decreto.</p> <p>... omissis ...</p>	Art. 4
Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio	<p>1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro assicura la formazione degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.</p>	Art. 5

<p>e gestione dell'emergenza</p>	<p>... omissis ...</p> <p>3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se il datore di lavoro ritiene necessario comprovare l'idoneità tecnica del personale esaminato con apposita attestazione, la stessa è acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.</p> <p>... omissis ...</p> <p>7. I corsi di cui al presente articolo possono anche essere svolti direttamente dal datore di lavoro, ove il medesimo abbia i requisiti di cui all'art. 6, oppure avvalendosi di lavoratori dell'azienda in possesso dei medesimi requisiti.</p>	
<p>Disposizioni transitorie e finali</p>	<p>... omissis ...</p> <p>2. Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l'obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.</p>	<p>Art. 7</p>
<p>Gestione della sicurezza antincendio in esercizio</p> <p>1.1. Generalità</p>	<p>... omissis ...</p> <p>1. È obbligo del datore di lavoro <i>fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio</i>, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.</p> <p>2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.</p>	
<p>Gestione della sicurezza antincendio in esercizio</p> <p>1.3 Preparazione all'emergenza</p>	<p>... omissis ...</p> <p>6. Il datore di lavoro <i>dovrà effettuare un'ulteriore esercitazione in caso di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni; - incremento significativo del numero dei lavoratori o dell'affollamento (numero di presenze contemporanee); - modifiche sostanziali al sistema di esodo. <p>7. Il datore di lavoro <i>deve documentare l'evidenza delle esercitazioni svolte.</i></p> <p>... omissis ...</p>	<p>Allegato I</p>
<p>Gestione della sicurezza antincendio in emergenza</p> <p>2.1 Generalità</p>	<p>1. In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, il datore di lavoro <i>predispone e tiene aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; d) le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali. 	
<p>Gestione della sicurezza antincendio in emergenza</p> <p>3 Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio</p>	<p>1. Il datore di lavoro <i>deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali</i> e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.</p> <p>... omissis ...</p> <p>3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro <i>deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali</i>, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).</p>	<p>Allegato II</p>
<p>Gestione della sicurezza antincendio in emergenza</p> <p>4 Misure semplificate per la gestione dell'emergenza</p>	<p>1. Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, il datore di lavoro <i>può predisporre misure semplificate per la gestione dell'emergenza</i>, costituite dalla planimetria prevista dal punto</p>	

	2.2, numero 3) e da indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.	
Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio 3.2.1 Generalità	1. I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati di seguito. ... omissis ...	Allegato III

Adempimenti del Datore di lavoro ai sensi del **d.m. 3 settembre 2021**

Oggetto	Adempimenti	Riferimento
Strategia antincendio punto 4	Il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.	Allegato I
Strategia antincendio punto 4.2.2 - Esodo	Può essere dichiarato un valore dell'affollamento inferiore a quello determinato come previsto al comma 1 se il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d'esercizio dell'attività.	
Strategia antincendio punto 4.3 - GSA	Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite: ... omissis ... (vedi testo del decreto).	

3) Statistiche di settore relative agli infortuni sul lavoro

Per la definizione di tutti i report e i grafici del presente capitolo, sono stati utilizzati i dati e le informazioni riguardanti le aziende assicurate, in particolare le PAT (Posizioni Assicurate Territoriali), presenti negli archivi statistici dell'Inail

Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

Ai fini della descrizione dell'infortunio, per identificare quello causato da incendio o esplosione, si è utilizzata la variabile "Deviazione" del sistema ESAW/3, il sistema definito a livello europeo con l'obiettivo di armonizzare i dati europei utilizzando codici riconosciuti per la registrazione dei dati relativi agli accadimenti infortunistici e la valutazione delle modalità e circostanze di accadimento.

Tale variabile dinamica è stata considerata quella che meglio assolve a questo scopo rappresentando la descrizione di un evento anormale, ovvero la deviazione dal normale tipo di lavoro. La deviazione è l'evento che provoca l'infortunio. Se esiste una sequenza concatenata di eventi, va registrato l'ultimo evento della catena, cioè la deviazione temporalmente più prossima al contatto lesivo.

La presente analisi valuterà il fenomeno infortunistico per gli aspetti ritenuti più rilevanti e prenderà in considerazione specificatamente gli infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro che, oltre a rappresentare la tipologia di infortunio ove l'azione di prevenzione da parte delle Aziende può essere più ampia ed efficace, sono quelli per i quali vengono identificate le variabili Esaw.

Analisi deviazione

Di seguito sono illustrati gli infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro per tipo deviazione, grado menomazione e per anno accadimento:

Infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro per tipo deviazione e anno accadimento

Deviazione (*)	2017		2018		2019		2020		2021	
	N. Infortuni	di cui mortali								
INCENDIO	525	2	600	4	623	0	422	2	429	0
ESPLOSIONE	450	3	505	6	439	11	357	5	350	3
Totale	975	5	1.105	10	1.062	11	779	7	779	3

Fonte: Archivi statistici Inail Aggiornamento Ottobre 2022 / *Solo casi definiti

Come si può notare dall'esame dei dati, gli infortuni riconosciuti dall'Istituto secondo la variabile considerata hanno avuto un andamento altalenante nel triennio 2017/2019, presentando poi una forte calo nel biennio 2020-2021 (779 infortuni per entrambi gli anni), con una diminuzione di oltre il 25% rispetto alla media degli anni precedenti. Il dato degli ultimi due anni è condizionato dalle misure di restrizione imposte dal governo ai fini del contenimento dell'epidemia da Covid-19 che hanno

ridotto in molte realtà lavorative l'esposizione a talune tipologie di rischio. L'analisi degli infortuni con esito mortale presenta invece un picco nel 2019, con 11 casi, per poi diminuire fino ai 3 del 2021. Va specificato che, trattandosi di infortuni definiti positivamente, i dati dell'ultimo anno devono considerarsi provvisori poiché risentono dei tempi di trattazione delle pratiche, in particolare rispetto ai casi gravi e mortali ancora in fase di valutazione ma che se definiti positivamente potrebbero far aumentare i numeri presenti ad oggi.

Per quanto riguarda la tipologia di infortunio, tra le fattispecie considerate, si evidenzia una ripartizione piuttosto equa tra le due cause considerate: il 55% degli infortuni in complesso, nel quinquennio, sono stati causati da incendio mentre il 45% da esplosione. Per i casi mortali invece il 78% degli infortuni sono stati causati da esplosioni (28 su 36) mentre solo il 22% da incendio (8 su 36).


Infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro per Deviazione (Esaw/3) da incendio e esplosione per grado menomazione e anno accadimento

Grado di menomazione	2017	2018	2019	2020	2021
Nessuna menomazione	774	880	860	610	632
1 - 5	109	108	118	92	78
6 - 15	66	78	60	50	47
16 - 25	8	14	12	16	13
26 - 50	11	23	12	9	9
51 - 85	6	2	-	2	-
86 - 100	1	-	-	-	-
Totale complessivo	975	1.105	1.062	779	779

Fonte: Archivi statistici Inail - Aggiornamento Ottobre 2022

Dall'analisi degli infortuni per grado di menomazione, il 79,9% degli infortuni non presenta alcuna menomazione, il 10,7% registra un grado tra l'1 e il 5%, mentre il 6,4% tra il 6 e il 10%. Questo comporta che il 97,1% degli infortuni, ha registrato un grado di menomazione nullo o inferiore all'11%, quindi di entità ridotta. Va da sé che gli infortuni più gravi, con grado di menomazione superiore o uguale al 26%, sono stati il 2,9%. Tali dati mostrano che, in termini di gravità media, gli infortuni della tipologia in studio sono in linea con quelli dell'intera gestione Industria e servizi.

Infortuni definiti positivamente in occasione di lavoro - Grado di menomazione per tipo deviazione – Anni di accadimento 2017 / 2021



Esaminando invece le singole cause di infortunio, si conferma, come già visto per gli infortuni mortali, la maggiore gravità, in media, degli infortuni per esplosione rispetto a quelli causati da incendio. Come mostrano i grafici, gli infortuni con grado menomazione inferiore al 16% sono il 98,6% per l'incendio, con l'84,6% senza alcuna menomazione, mentre per l'esplosione abbiamo rispettivamente il 95,2% e il 74,2%.

Infortunati definiti positivamente in occasione di lavoro per Deviazione (Esaw/3) da incendio e esplosione per qualifica professionale (Mansionario CP 2011) e anno accadimento

Qualifica professionale	Totale quinquennio	%
Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche	981	20,9%
Professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione	704	15,0%
Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi	453	9,6%
Artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici	372	7,9%
Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento	369	7,9%
Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio	226	4,8%
Conduttori di impianti industriali	185	3,9%
Professioni qualificate nelle attività commerciali	176	3,7%
Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni	173	3,7%
Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione	149	3,2%
Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo	123	2,6%
Professioni qualificate nei servizi culturali, di sicurezza, di pulizia e alla persona	115	2,4%
Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita	100	2,1%
Agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia	97	2,1%
Altro / Non definito	477	10,1%
Totale complessivo	4.700	100,0%

Fonte: Archivi statistici Inail - Aggiornamento Ottobre 2022

Per l'analisi degli infortuni occorsi nel quinquennio secondo la qualifica professionale del lavoratore infortunato, ci si è avvalsi della Classificazione delle professioni Istat (CP2011), che fornisce uno strumento per ricondurre tutte le professioni esistenti sul mercato del lavoro, all'interno di un numero limitato di raggruppamenti professionali, da utilizzare per comunicare, diffondere e scambiare dati statistici e amministrativi sulle professioni, comparabili a livello internazionale.

Da tale analisi si rileva come la categoria più colpita, con quasi il 21% dei casi, sia quella dei metalmeccanici che operano con attrezzature elettriche ed elettroniche. E se per tale tipologia di lavoratore il dato può non sorprendere, per il contatto con attrezzature e macchinari che più di altri possono esporre al rischio di incendio e/o esplosione, le categorie professionali successive sono invece meno prevedibili a priori nonostante presentino percentuali importanti. Con il 15% troviamo i lavoratori in attività ricettive e della ristorazione, seguite da lavoratori non qualificati nel commercio e servizi (9,6%). In genere, scorrendo tutta la tabella, si può vedere come il rischio analizzato sia trasversale per molteplici tipologie di attività, dall'edilizia, agli impianti industriali fino alle attività agricole.

Approfondimento dinamiche e cause infortunistiche dal Sistema di sorveglianza nazionale su infortuni mortali e gravi Infor.Mo

Per gli obiettivi del presente Report e ad integrazione dei dati derivanti dagli archivi informatici dell'INAIL si ritiene utile illustrare una sintesi, relativa alla sola modalità di accadimento "sviluppo fiamme", delle informazioni derivanti dalla ricostruzione delle dinamiche e delle cause degli eventi mortali e gravi presenti nella banca dati del Sistema nazionale di sorveglianza Infor.Mo

(<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-salute-sul-lavoro/sistemi-di-sorveglianza-e-supporto-al-servizio-sanitario-nazionale/informo.html>).

La sorveglianza degli infortuni mortali e gravi è attuata da Inail-Dimeila in collaborazione con i Servizi di prevenzione delle ASL, che nel corso delle loro indagini approfondiscono l'analisi della dinamica infortunistica degli eventi accaduti al fine di evidenziarne le cause. Da tale attività scaturiscono i dati contenuti nell'archivio Informo, in cui i fattori di rischio infortunistico individuati costituiscono una base di conoscenza utile per la programmazione degli interventi di prevenzione e protezione.

Il data set analizzato è costituito da 98 eventi occorsi in ambienti di lavoro nel periodo 2002-2018, che hanno coinvolto 119 infortunati (114 con esito mortale e 5 con esito grave registrati in eventi collettivi dove c'è stato almeno un decesso), in cui si evidenziano sostanzialmente due modalità di rilascio dell'energia dannosa che rappresentano più del 90% dei casi: energia di tipo chimico, con sviluppo di fiamme, nel 49 % dei casi ed energia meccanica con proiezione di solidi nel 44 % dei casi.

L'analisi della modalità di accadimento con sviluppo di fiamme evidenzia che la distribuzione per lavorazione risulta analoga a quella del dato registrato nel resto dei settori anche se una maggiore frequenza si osserva per esempio nello smaltimento/trattamento/recupero rifiuti (16%), e in attività varie di preparazione di superfici con vernici, resine, colle, ecc..

In oltre il 57% dei casi l'agente chimico coinvolto è classificato infiammabile (vernici, solventi, carburanti e in misura minore propellenti per spray). Seguono poi gli esplosivi 18% e le polveri (14%).

Un dato che caratterizza le variazioni di energia con sviluppo di fiamme è purtroppo quello dei decessi multipli. Infatti il 63% delle morti registrate in questa tipologia di evento sono avvenute in infortuni collettivi.

La disamina dei fattori causali (n. 130) evidenzia:

- 48% di errate modalità lavorative riassumibili in produzione di inneschi, utilizzo di prodotti infiammabili/esplosivi in presenza di fonti di accensione e non bonifica di ambienti e manufatti prima delle attività che comportano l'uso di fiamme. Per tali azioni scorrette si evidenzia frequentemente carenza di formazione/informazione e pratiche abitualmente adottate nel luogo di lavoro.
- 20% di criticità delle attrezzature riferibili a mancanza dei sistemi di messa a terra e a caratteristiche di sicurezza non adeguate (antiscintilla e antideflagrante).
- 19% di carenze degli ambienti di lavoro che risultano non essere conformi al rischio di incendio per impianti elettrici, sistemi di aspirazione, di rivelazione e antincendio.
- 12% di problematiche collegate ai materiali in lavorazione dovute a modalità errate di stoccaggio (in fusti aperti, in quantitativi eccessivi, alla rinfusa, ecc.) e a non idonee caratteristiche dei materiali in lavorazione (rifiuti metallici non bonificati).

In oltre i 4/5 dei decessi (82%) la variazione di energia dannosa con propagazione di fiamme è collegata a fattori di rischio relativi a scorrette modalità operative dell'infortunato o di altri lavoratori.

Inoltre, nella metà degli eventi si registra una combinazione di errate procedure di lavoro con uno o più dei seguenti fattori: caratteristiche di pericolosità dei materiali in lavorazione, attrezzature di lavoro non adeguate per le lavorazioni, ambienti privi dei necessari requisiti di sicurezza. Da sottolineare che nel 32% degli eventi si registrano esclusivamente errori procedurali, anche dovuti a interferenza lavorativa.

A conclusione dell'approfondimento sui fattori causali relativi al data set esaminato si riporta come esempio della metodologia applicata una scheda tratta dall'archivio del Sistema di Sorveglianza nazionale sugli infortuni mortali e gravi Infor.Mo. Tale sistema è indicato nel Piano Nazionale di Prevenzione del Ministero della Salute (2020-25) quale uno dei sistemi di sorveglianza attivi utili alla programmazione di interventi di prevenzione promozione, assistenza e controllo. Il sistema Infor.Mo si basa su un modello multifattoriale ad albero delle cause che consente di esporre in maniera strutturata e standardizzata la dinamica incidentale, (mancato infortunio) o infortunistica, cioè quella sequenza di circostanze che hanno portato all'evento.

Il modello è costituito dai seguenti elementi primari:

- incidente (quel particolare episodio che ha reso disponibile e incontrollata una 'energia pericolosa' nell'ambiente lavorativo);
- contatto (il momento in cui avviene lo scambio di energia tra l'ambiente ed il lavoratore, non sempre presente nel mancato infortunio);
- il danno riportato dal lavoratore (solo in caso di infortunio).
- determinante, il fattore di rischio che aumenta la probabilità di accadimento dell'incidente;
- modulatore, il fattore di rischio che incide sulla gravità del danno (non influisce sulla probabilità di accadimento dell'incidente).

Tale metodologia consente di evidenziare le modalità di accadimento e le cause degli eventi per fornire indicazioni utili ad attivare interventi di prevenzione mirati. L'applicabilità del modello di riferimento, nato nell'ambito del sistema pubblico, è stata verificata con successo, nel corso degli anni, all'interno delle aziende consentendo di tararlo sulle specificità ed esigenze gestionali/organizzative delle imprese. Nel processo di valutazione dei rischi, il modello stesso costituisce un supporto per l'azienda nel monitorare con approccio proattivo i fattori potenziali degli incidenti del ciclo lavorativo.

L'utilizzo condiviso, nel sistema pubblico e in quello privato, della metodologia Infor.Mo sia in fase di valutazione iniziale dei fattori di rischio potenziale che in seguito ad incidenti ed infortuni avvenuti, facilita la corretta lettura dei nessi danno-incidente-cause e quindi la scelta delle misure correttive più efficaci da attuare e può favorire il dialogo costruttivo tra chi vigila e chi ha l'obbligo di organizzare la prevenzione in azienda. Inoltre l'integrazione tra analisi dei cicli lavorativi e le storie di infortuni ricostruite con metodologie di analisi multifattoriali consente lo sviluppo di supporti formativi di comparto utilizzabili dalle aziende per migliorare le performance di valutazione dei rischi iniziale ed in occasione di riesame.



DETTAGLI INFORTUNIO

Codice caso: 13087

L'INFORTUNIO	
Anno di accadimento:	2018
Ora ordinale dell'orario di lavoro:	10
Infortunio collettivo:	No

Lavoratore 1	
Sede della lesione:	Sedi multiple
Natura della lesione:	Ustioni termiche
Se non è infortunio mortale, giorni di assenza dal lavoro:	

L'INFORTUNATO	
Genere:	M
Nazionalità:	ITALIA
Tipo di rapporto di lavoro:	Irregolare
Mansione:	
Anzianità della mansione:	>1-3 anni

L'AZIENDA (UNITA' LOCALE DI APPARTENENZA)	
(per i lavoratori "interinali" il riferimento è all'azienda presso cui operano)	
Numero di addetti:	1
Tipo di attività prevalente dell'azienda:	Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili

Tipo di luogo in cui è avvenuto l'infortunio:	
Tipo di attività che stava svolgendo l'infortunato al momento dell'infortunio:	lavorativa propria
Parte dell'ambiente con cui è entrata in contatto la zona del corpo che ha subito la:	Altro agente
Tipo di incidente:	Infortunio con Variazione di energia
Incidente:	Sviluppo di fiamme
Agente materiale dell'incidente:	Impianti di processo

Descrizione della dinamica e dei relativi fattori

il lavoratore si trovava nel piazzale di carico e scarico di metalli ferrosi a poca distanza da una presso-cesoia, quando, improvvisamente, si sprigionava una grossa fiamma dalla parte inferiore della presso-cesoia da cui esce il ferro lavorato, che investiva in pieno il lavoratore provocandone successivamente la morte. Probabilmente stava eseguendo il taglio di pezzi metallici con all'interno residui di materiale infiammabile. Il lavoratore non era stato informato dei pericoli né formato per i possibili rischi presenti durante la lavorazione, e non aveva una tuta che lo proteggesse da eventuali fiamme.

Pagina 1 di 2

FATTORE	
Tipo fattore:	Dispositivi di protezione individuale e abbigliamento
Descrizione:	all'infortunato non erano stati forniti idonei DPI.
Determinante/modulatore:	Modulatore
Tipo modulazione:	Peggiorativa
Classificazione:	Tuta
Problema di sicurezza:	DPI non fornito
Confronto con standard:	Legge - 81/08 - 18 - 1 - d
Valutazione dei rischi:	Fattore non valutato

FATTORE	
Tipo fattore:	Materiali
Descrizione:	presenza di residui infiammabili nel materiale ferroso.
Determinante/modulatore:	Determinante
Tipo modulazione:	
Classificazione:	Gassosi
Problema di sicurezza:	Problema legato alle caratteristiche
Confronto con standard:	
Valutazione dei rischi:	

4) Raccomandazioni per la gestione della sicurezza antincendio

Indice raccomandazioni

A. PER I DATORI DI LAVORO

- A.1 SORVEGLIANZA
- A.2 MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO
- A.3 FIGURE RILEVANTI AI FINI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
- A.4 AZIONAMENTO ALLARME INCENDIO
- A.5 EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO
- A.6 CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

B. PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

A. PER I DATORI DI LAVORO

Oltre a quanto già espressamente previsto per legge, le schede che seguono forniscono alcune raccomandazioni ai datori di lavoro ai fini di una corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.

Alcune di queste raccomandazioni riguardano il mantenimento in efficienza degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio dei presidi e sono attuabili mediante l'adozione di liste di controllo per la sorveglianza e del "registro dei controlli" per le attività di controllo e manutenzione, secondo quanto previsto dal DM 01/09/2021. Tali documenti devono essere adottati indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.

Altre raccomandazioni riguardano le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Nei casi in cui è richiesta la predisposizione del piano di emergenza, tali misure rientrano nei contenuti del piano di emergenza.

Per i luoghi di lavoro nei quali il piano di emergenza non è espressamente previsto, tali misure devono almeno esser riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tali misure devono essere oggetto di informazione e formazione dei lavoratori.

A.1 SORVEGLIANZA

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 2021

Art. 1

...

sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Allegato I

...

2. Sorveglianza

1. Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Raccomandazioni per i datori di lavoro:

Predisporre per ogni impianto, attrezzatura, sistema di sicurezza antincendio, una lista di controllo per l'effettuazione della sorveglianza che indichi:

- cosa verificare
- come (ove ritenuto necessario)
- con che periodicità e quando (es. giornalmente, settimanalmente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, a fine giornata...)
- chi dovrà eseguire la sorveglianza (i lavoratori incaricati dovranno essere adeguatamente istruiti; a tal fine il datore di lavoro si potrà avvalere, ad esempio, del RSPP)
- a chi segnalare eventuali anomalie riscontrate durante lo svolgimento della stessa.

Accertarsi che la sorveglianza venga regolarmente svolta secondo quanto previsto dalle liste di controllo e le eventuali anomalie riscontrate trovino soluzione. Per la predisposizione delle liste di controllo si dovrà tener conto della valutazione del rischio.

Nelle norme tecniche richiamate nella tabella I dell'allegato I del DM 01/09/2021, per i diversi impianti, attrezzature o sistemi trattati, sono riportate anche alcune indicazioni in merito alla sorveglianza.

Nell'attività di sorveglianza potranno essere compresi anche la verifica periodica di:

- misure antincendio preventive, di cui al DM 03/09/2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. a);
Nota: *Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostanze infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...)*
- osservanza di divieti e limitazioni di esercizio di cui al DM 03/09/2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. b);
Nota: *Sono quelli che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio*
- presenza, visibilità e integrità della segnaletica di sicurezza, di cui al DM 03/09/2021, allegato I, art. 4.3, comma 1, lett. e).

A.2 MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 2021

Art. 1

...

controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d'uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

Allegato I

1. Manutenzione e controllo periodico

1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell'impianto, dell'attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

...

Raccomandazioni per i datori di lavoro:

Predisporre un *registro dei controlli*, della tenuta del quale rimane responsabile lo stesso datore di lavoro, nel quale:

- siano individuati chiaramente gli impianti, le attrezzature, e gli altri sistemi di sicurezza antincendio oggetto dei controlli periodici e delle manutenzioni
- siano individuati chiaramente i soggetti che effettuano i controlli periodici e le manutenzioni
- siano registrati tali controlli periodici e manutenzioni
- siano riportate per ogni intervento le anomalie riscontrate e le soluzioni adottate
- siano indicate le scadenze dei controlli periodici o delle manutenzioni successive

Nelle norme tecniche richiamate nella tabella I dell'allegato I del DM 01/09/2021, sono riportate le indicazioni sullo svolgimento dei controlli periodici e della manutenzione per i diversi impianti, attrezzature o sistemi trattati.

Affidare i controlli periodici e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature, e degli altri sistemi di sicurezza antincendio a "tecnici manutentori qualificati"¹¹

Accertarsi che i controlli periodici e le manutenzioni vengano regolarmente svolti secondo le scadenze temporali indicate da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell'arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione:

¹¹ Si segnala che, per effetto del d.m. 15 settembre 2022, le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

In ogni caso, non sono oggetto di proroga:

- gli obblighi legati alla manutenzione dei presidi antincendio;

- effettuare la manutenzione «a regola d'arte»;

- l'obbligo di affidare queste attività a «chi è competente e qualificato».

Chi è già manutentore potrà lavorare ancora per un anno senza esame.

A.3 FIGURE RILEVANTI AI FINI DELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Raccomandazioni per i datori di lavoro:

Accertarsi di aver comunicato, in maniera chiara, a tutti i lavoratori:

- i nominativi degli addetti al servizio antincendio (eventualmente il datore di lavoro stesso), individuati per piano, area o compartimento di competenza, nonché i relativi e i recapiti per un tempestivo contatto
- i nominativi degli addetti al primo soccorso (eventualmente il datore di lavoro stesso), nonché i e i recapiti per un tempestivo contatto
- i nominativi di ogni altra eventuale figura con specifiche mansioni o con particolari responsabilità rilevanti nella gestione delle emergenze, indicandone la funzione in relazione all'emergenza, nonché i recapiti per un tempestivo contatto.

A.4 AZIONAMENTO ALLARME INCENDIO

Raccomandazioni per i datori di lavoro:

Definire chiaramente, in funzione della complessità dell'attività e del luogo di lavoro, dell'eventuale presenza di un sistema di rivelazione e allarme automatico, nonché della struttura del servizio antincendio:

- quando, come e a chi segnalare la rivelazione di un incendio o un principio di incendio nel luogo di lavoro
- chi deve valutare la segnalazione e adottare le misure conseguenti (tra cui, eventualmente, l'attivazione delle procedure di evacuazione)

A.5 EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO

Raccomandazioni per i datori di lavoro:

Definire chiaramente, in funzione della complessità dell'attività e del luogo di lavoro, delle modalità di rivelazione e allarme incendio adottate, nonché della struttura del servizio antincendio, in relazione alla situazione di emergenza ipotizzata:

- chi e quando deve disporre l'avvio delle procedure di evacuazione
- le modalità di svolgimento dell'evacuazione
- i compiti assegnati agli addetti al servizio antincendio (es.: chiamata dei soccorsi esterni)
- le procedure di esodo da seguire

A.6 CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

Raccomandazioni per i datori di lavoro:

Definire chiaramente, in funzione della situazione di emergenza ipotizzata:

- chi e quando deve disporre l'effettuazione della chiamata
- chi deve effettuare la chiamata
- chi chiamare
- quali informazioni fornire
- con che modalità
- modalità di supporto e assistenza ai soccorritori

Informazioni minime da fornire:

- proprie generalità e ruolo
- da dove si chiama

- numero telefonico per esser contattati
- dove è in atto l'emergenza
- tipo di emergenza
- eventuali persone coinvolte
- come raggiungere il luogo dell'emergenza

Modalità:

- parlare lentamente e con chiarezza
- non sovrapporsi all'interlocutore
- verificare il recepimento delle informazioni
- ascoltare le indicazioni ricevute

B. RACCOMANDAZIONI PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

In aggiunta ai contenuti dei corsi di formazione previsti dall'allegato ii del DM 02/09/2021, si forniscono di seguito alcune raccomandazioni pratiche per il miglior svolgimento in sicurezza dell'incarico di addetto al servizio.

Alla designazione

- segnalare eventuali condizioni di non idoneità all'incarico
- segnalare condizioni di mancata formazione o addestramento o di livello di formazione non adeguato alle condizioni del luogo di lavoro
- richiedere al datore di lavoro tutti i chiarimenti ritenuti necessari allo svolgimento dell'incarico

In generale, nello svolgimento dei propri compiti

- seguire le indicazioni ricevute durante la formazione e contenute nel piano di emergenza
- non compiere mai azioni per le quali non si è stati formati e addestrati
- considerare sempre la propria incolumità
- agire sempre cercando di mantenere la calma
- farsi riconoscere e tranquillizzare le altre persone presenti
- prestare attenzione all'efficacia delle comunicazioni
- utilizzare i DPI, ove previsti

In particolare, durante l'evacuazione

All'avvio delle procedure di evacuazione, seguire le indicazioni specifiche ricevute o contenute nel piano di emergenza; nello svolgimento di tali attività si raccomanda comunque:

- di farsi riconoscere dalle persone presenti, dichiarando di essere un addetto al servizio antincendio, mantenendo la calma, facendo presente che è necessario procedere all'evacuazione dell'area e che la situazione è sotto controllo
- guidare lungo il percorso d'esodo le persone presenti nell'area di competenza, fino alle uscite di sicurezza più vicine, invitando a seguire la segnaletica di sicurezza e a raggiungere il punto di raccolta in luogo sicuro, coordinandosi con gli altri addetti
- assistere le persone con esigenze speciali in caso di incendio, coordinandosi con altri addetti o lavoratori specificamente individuati dal datore di lavoro
- verificare che tutti i locali nell'area di competenza vengano abbandonati dagli occupanti
- evitare di rientrare in aree evacuate, fino alla fine dell'emergenza
- al punto di raccolta, seguire le istruzioni per l'individuazione e registrazione dei lavoratori e delle altre persone evacuate dall'area
- restare a disposizione dei servizi di soccorso

5) Formazione / informazione per le diverse figure coinvolte

Aspetti relativi alla formazione antincendio specificamente previsti dalla legislazione per alcune figure di interesse per le imprese

	Lavoratori	Addetti al servizio antincendio	Tecnici manutentori qualificati
Riferimenti generali	D.Lgs. 81/08, art. 37 Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 DM 02/09/2021, art.3 DM 02/09/2021, all. I	D.Lgs. 81/08, art. 37, co. 9 D.Lgs. 81/08, art. 46, co. 3, lett. b) DM 02/09/2021, art.5 DM 02/09/2021, all. III	D.Lgs. 81/08, art. 46, co. 3, lett. a), p.to 3) DM 01/09/2021, art.4 ¹² DM 01/09/2021, all. II
Soggetti che possono svolgere i corsi	Soggetti organizzatori, non esplicitamente individuati dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, art. 2, lett. a), che prevede che possa essere anche lo stesso datore di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> Corpo Nazionale VVF Soggetti pubblici o privati Datori di lavoro (DM 02/09/2021, art.5, co. 6, 7) 	Soggetti formatori pubblici o privati, non esplicitamente individuati dal DM 01/09/2021, all. II, p.to. 1, comma 3.
Requisiti docenti	Previsti dal DM 06/03/2013	<ol style="list-style-type: none"> Per docenti parte teorica e pratica, vedere: DM 02/09/2021, art.6, co. 2 Per docenti sola parte teorica, vedere: DM 02/09/2021, art.6, co. 3, 4 Per docenti sola parte pratica, vedere: DM 02/09/2021, art.6, co. 5 <p>Nota: In tutti e tre i casi i docenti devono frequentare corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale. (DM 02/09/2021, art.6, co. 6)</p>	Previsti dal DM 01/09/2021, all. II, p.to 2
Formazione Contenuti minimi e durata dei corsi	Le emergenze, le procedure di esodo e gli incendi fanno espressamente parte del Modulo Formazione Specifica prevista da Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, Allegato A, art. 4.	Devono essere correlati al livello di rischio dell'attività così come individuato dal datore di lavoro (DM 02/09/2021, all.III, 3.2.1, co. 1)	In funzione degli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati nei luoghi di lavoro (DM 01/09/2021, all. II, p.to. 3): Prospetto 3.1 Estintori d'incendio portatili e carrellati Formazione teorica: 8 ore

¹² Si segnala che, per effetto del d.m. 15 settembre 2022, le disposizioni previste all'art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

In ogni caso, non sono oggetto di proroga:

- gli obblighi legati alla manutenzione dei presidi antincendio;
- effettuare la manutenzione «a regola d'arte»;
- l'obbligo di affidare queste attività a «chi è competente e qualificato».

<p>Formazione Verifica apprendimento</p>	<p>Non prevista</p>	<p>Prevista per ciascuno dei corsi TIPO 1-FOR, TIPO 2-FOR, TIPO 3-FOR (DM 02/09/2021, all.III, 3.2.5)</p>	<p>DM 02/09/2021, all.III, 3.2.2</p> <p>Attività di livello 2, descritte in: DM 02/09/2021, all.III, 3.2.3:</p> <p>Attività di livello 1, descritte in: DM 02/09/2021, all.III, 3.2.4: Programmi (DM 02/09/2021, all.III, 3.2.5)</p> <p>Per addetti in attività di livello 1 Corso TIPO 1-FOR Durata totale: 4 ore di cui 2 ore p.teorica + 2 ore es.pratiche</p> <p>Per addetti in attività di livello 2 Corso TIPO 2-FOR Durata totale: 8 ore di cui 5 ore p.teorica + 3 ore es.pratiche</p> <p>Per addetti in attività di livello 3 Corso TIPO 3-FOR Durata totale: 16 ore di cui 12 ore p.teorica + 4 ore es.pratiche</p> <p>Nota: I contenuti dell'allegato III possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio (DM 02/09/2021, all.III, 3.2.1, co. 3)</p>	<p>Formazione pratica: 4 ore</p> <p>Prospetto 3.2 Reti idranti antincendio Formazione teorica: 10 ore Formazione pratica: 6 ore</p> <p>Prospetto 3.3 Porte resistenti al fuoco Formazione teorica: 8 ore Formazione pratica: 4 ore</p> <p>Prospetto 3.4 Sistemi automatici a sprinkler Formazione teorica: 24 ore Formazione pratica: 8 ore</p> <p>Prospetto 3.5 Impianti di rivelazione e allarme incendio Formazione teorica: 16 ore Formazione pratica: 8 ore</p> <p>Prospetto 3.6 Sistemi EVAC Formazione teorica: 8 ore Formazione pratica: 6 ore</p> <p>Prospetto 3.7 Sistemi spegnimento ad est. gassoso Formazione teorica: 24 ore Formazione pratica: 16 ore</p> <p>Prospetto 3.8 Sistemi smaltimento fumo e calore Formazione teorica: 24 ore Formazione pratica: 16 ore</p> <p>Prospetto 3.9 Sistemi a pressione differenziale Formazione teorica: 16 ore Formazione pratica: 8 ore</p> <p>Prospetto 3.10 Sistemi a pressione differenziale Formazione teorica: 16 ore Formazione pratica: 8 ore</p> <p>Prospetto 3.11 Sistemi estinzione ad aerosol condensato Formazione teorica: 16 ore Formazione pratica: 8 ore</p> <p>Prospetto 3.12 Sistemi a riduzione di ossigeno Formazione teorica: 16 ore Formazione pratica: 8 ore</p> <p>Prospetto 3.13 Sistemi ad acqua nebulizzata Formazione teorica: 16 ore Formazione pratica: 8 ore</p> <p>Prevista valutazione (DM 01/09/2021, all. II, p.to 3, comma 4, p.to 4 e p.to 5)</p>
	<p>La durata dell'intero modulo, comprendente anche altri argomenti, dipende dall'individuazione della macrocategoria di rischio, da effettuare sulla base dell'allegato 2 dell'Accordo, in funzione del settore ATECO di appartenenza. Valgono le seguenti durate minime per la Formazione Specifica:</p> <p>Rischio basso: 4 ore Rischio medio: 8 ore Rischio elevato: 12 ore</p> <p>L'Accordo non specifica la singola durata della trattazione delle emergenze, delle procedure di esodo e degli incendi, né il dettaglio degli argomenti.</p> <p>Per il dettaglio degli argomenti vedere DM 02/09/2021, all. I. Nota: il DM 02/09/2021, all. I contiene indicazioni sia per la formazione, sia per l'informazione, sia per le esercitazioni antincendio (preparazione all'emergenza)</p>			

<p>Aggiornamento Contenuti minimi e durata dei corsi</p>	<p>Durata minima di 6 ore, su argomenti indicati in Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, Allegato A, art. 9.</p> <p><u>Nota:</u> Nell'accordo non sono fornite indicazioni specifiche sull'aggiornamento dei lavoratori in merito ad emergenze, delle procedure di esodo e degli incendi. Secondo DM 02/09/2021, all. I, 1.2 l'informazione e la formazione antincendio devono essere fornite nel caso in cui si verifichi un mutamento del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione dei rischi.</p>	<p>Devono essere correlati al livello di rischio dell'attività... (DM 02/09/2021, all.III, 3.2.1, co. 1)</p> <p>Programmi (DM 02/09/2021, all.III, 3.2.6)</p> <p>Per addetti in attività di livello 1 Corso TIPO 1-AGG Durata totale: 2 ore di cui 2 ore es.pratiche</p> <p>Per addetti in attività di livello 2 Corso TIPO 2-AGG Durata totale: 5 ore di cui 2 ore p.teorica + 3 ore es.pratiche</p> <p>Per addetti in attività di livello 3 Corso TIPO 3-AGG Durata totale: 8 ore di cui 5 ore p.teorica + 3 ore es.pratiche</p>	<p>Previsto aggiornamento sull'evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio (DM 01/09/2021, all. II, p.to 7) ma non specificati né contenuti, né durata di eventuali corsi.</p>
<p>Aggiornamento Verifica apprendimento</p>	<p>Non prevista</p>	<p>Prevista per i corsi TIPO 2-AGG, TIPO 3-AGG (DM 02/09/2021, all.III, 3.2.6)</p>	<p>Non prevista</p>
<p>Aggiornamento Frequenza</p>	<p>5 anni Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, Allegato A, art. 9.</p>	<p>5 anni (DM 02/09/2021, art.5, co. 5)</p>	<p>Non prevista</p>
<p>Attestati</p>	<p>Attestato di frequenza, rilasciato dagli organizzatori dei corsi Accordo Stato-Regioni 21/12/2011, Allegato A, art. 7.</p>	<p>Attestato di idoneità tecnica, previsto per attività specifiche, e rilasciato dal CNVVF (DM 02/09/2021, art.5, co. 2 e all IV).</p> <p>Attestato di idoneità tecnica, se ritenuto necessario dal datore di lavoro, rilasciato dal CNVVF (DM 02/09/2021, art.5, co. 3)</p> <p><u>Nota:</u> per i casi diversi dai due precedentemente indicati, il DM 02/09/2021 non menziona espressamente il rilascio di alcun attestato, al termine del percorso di formazione-verifica dell'apprendimento. È interesse del datore di lavoro richiederli comunque, a riprova del percorso effettuato dall'addetto al servizio antincendio.</p>	<p>Attestazione di tecnico manutentore qualificato, rilasciata dal CNVVF a seguito di valutazione positiva dell'apprendimento (DM 01/09/2021, all. II, p.to 6)</p>